

REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

TITOLO I° - (DISPOSIZIONI GENERALI)

Capo I° - (Definizioni generali)

- Art. 1 - (Disciplina della Polizia Urbana)
Art. 2 - (Funzioni del Sindaco)
Art. 3 - (Ruolo della Polizia Locale e degli altri agenti di polizia amministrativa)

Capo II° - (Individuazione delle aree di particolare decoro)

- Art. 4 - (Dettaglio delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14)
Art. 5 - (Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito del perimetro del sito UNESCO)
Art. 6 - (Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito del territorio delle città di Terraferma)

Capo III° - (Tutela degli interessi generali)

- Art. 7 - (Divieto di utilizzo di loghi e simboli del Comune di Venezia)

TITOLO II° - (OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO)

Capo I° - (Disciplina generale delle occupazioni)

- Art. 8 - (Individuazione delle aree assoggettate alla disciplina dell'occupazione del suolo pubblico)
Art. 9 - (Occupazioni d'urgenza di suolo pubblico)

Capo II° - (Disciplina delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico rilasciate dalla Polizia locale)

- Art. 10 - (Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con banchetti e/o gazebo per raccolta di firme, la distribuzione di materiale informativo, la vendita di biglietti di lotterie e la raccolta fondi)

- Art. 11 - (Autorizzazione all'occupazione occasionale di suolo pubblico per riparazioni e per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, tetti, coperture e simili)**
- Art. 12 - (Autorizzazione all'occupazione occasionale di suolo pubblico per soste, per carico e scarico di materiali, nonché con depositi di materiale edile)**
- Art. 13 - (Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con corsie, fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose)**
- Art. 14 - (Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde)**
- Art. 15 - (Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni o altre iniziative sindacali o politiche)**

TITOLO III° - (PULIZIA E DECORO NEI CENTRI ABITATI)

Capo I° - (Pulizia e ordine dei Centri Abitati)

- Art. 16 - (Disposizioni generali in materia di pulizia dei centri abitati)**
- Art. 17 - (Pulizia delle aree date in concessione)**
- Art. 18 - (Ulteriori obblighi relativi a coloro che somministrano cibi e bevande anche per asporto)**
- Art. 19 - (Obbligo di pulizia e fruibilità per clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi)**
- Art. 20 - (Tutela della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici)**
- Art. 21 - (Esercizio di attività produttive sul suolo pubblico)**
- Art. 22 - (Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili)**
- Art. 23 - (Battitura di indumenti, panni e tappeti)**
- Art. 24 - (Lavatura ed esposizione di indumenti, panni e tappeti)**
- Art. 25 - (Caduta di acqua sulla pubblica via)**
- Art. 26 - (Scarichi pubblici e privati)**
- Art. 27 - (Sgombero della neve e del ghiaccio)**
- Art. 28 - (Trasporto di materiali di facile dispersione)**
- Art. 29 - (Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante)**

Capo II° - (Decoro nei Centri Abitati)

- Art. 30 - (Atti contrari al decoro e alla decenza in relazione all'abbigliamento)**
- Art. 31 - (Atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale ed all'espletamento dei bisogni corporali)**

- Art. 32 - (Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande)**
- Art. 33 - (Atti contrari al decoro in relazione all'uso improprio delle aree monumentali, dei ponti e delle altre strutture viarie)**
- Art. 34 - (Atti contrari al decoro in relazione alla balneazione nelle acque dei centri urbani e alla circolazione nelle aree sommerse)**
- Art. 35 - (Atti contrari al decoro in relazione all'abuso di assunzione di alcool sulla pubblica via)**
- Art. 36 - (Atti contrari al decoro in relazione alla collocazione di lucchetti)**
- Art. 37 - (Ulteriori atti contrari al decoro)**
- Art. 38 - (Esposizione della merce)**
- Art. 39 - (Esposizione cartelli menù)**

TITOLO IV° - (TUTELA DELL'INCOLUMITÀ E DELLA FRUIBILITÀ URBANA)

Capo I° - (Tutela dell'incolumità pubblica e della fruibilità dei Centri Abitati)

- Art. 40 - (Divieti relativi ai veicoli)**
- Art. 41 - (Giochi sulle aree pubbliche o nelle aree attigue)**
- Art. 42 - (Circolazione dei carretti a mano)**
- Art. 43 - (Trasporto di oggetti pesanti o voluminosi)**
- Art. 44 - (Circolazione e trasporto di animali pericolosi)**
- Art. 45 - (Rotture di vetri)**
- Art. 46 - (Lavori stradali)**
- Art. 47 - (Lavori rumorosi)**
- Art. 48 - (Lavori di giardinaggio)**
- Art. 49 - (Cautele obbligatorie in occasione di lavori)**
- Art. 50 - (Apertura di botole e chiusini)**
- Art. 51 - (Protezione di pozzi, cisterne e di ogni altro scavo)**
- Art. 52 - (Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento)**
- Art. 53 - (Carichi sospesi)**
- Art. 54 - (Recinzioni)**
- Art. 55 - (Rovinio di parti od accessori di fabbricati)**
- Art. 56 - (Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati)**
- Art. 57 - (Mestieri girovaghi)**
- Art. 58 - (Accaparramento di clienti)**
- Art. 59 - (Installazione di cavi elettrici)**
- Art. 60 - (Accensione di fuochi e di artifici pirotecnici)**

- Art. 61 - (Detenzione e deposito di materie infiammabili)**
- Art. 62 - (Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni)**
- Art. 63 - (Emissioni di esalazioni, fumi e polvere)**
- Art. 64 - (Utilizzo delle fontanelle)**

TITOLO V° - (SICUREZZA URBANA)

Capo I° - (Vivibilità dei Centri Urbani)

- Art. 65 - (Disturbo della quiete e del riposo)**
- Art. 66 - (Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree)**
- Art. 67 - (Altre limitazioni alle attività svolte dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree)**
- Art. 68 - (Limitazioni agli orari di apertura di singoli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande)**
- Art. 69 - (Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici)**
- Art. 70 - (Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici)**
- Art. 71 - (Intralcio alla viabilità)**
- Art. 71 bis (Gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori)**
- Art. 72 - (Divieto di campeggio e di accampamento)**

Capo II° - (Stupefacenti - Atti che aggrediscono il bene giuridico sicurezza urbana)

- Art. 73 - (Acquisto, ricevimento e consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti)**
- Art. 74 - (Abbandono di cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti)**

Capo III° - (Prostituzione di strada - Atti che aggrediscono il bene giuridico sicurezza urbana)

- Art. 75 - (Prostituzione di strada)**
- Art. 76 - (Prostituzione di strada esercitata mediante utilizzo di camper, roulotte o similari)**

Capo IV° - (Abusivismo commerciale)

- Art. 77 - (Trasporto di mercanzia in borsoni)**

Art. 78 - (Sosta prolungata con borsoni contenenti mercanzia)

Art. 79 - (Acquisto di mercanzia da venditori ambulanti itineranti)

Capo V* - (Altre misure di sicurezza urbana)

Art. 80 - (Sosta all'interno dei parchi pubblici oltre l'orario di chiusura dei cancelli)

Art. 81 - (Sovraffollamento delle unità abitative)

Art. 82 - (Sicurezza negli immobili di edilizia residenziale pubblica)

CITTA' DI VENEZIA



REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA

TITOLO I° (DISPOSIZIONI GENERALI)

Capo I° (Definizioni generali)

Art. 1 (Disciplina della Polizia Urbana)

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità nei limiti e nelle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.
2. Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco limitatamente a quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni od integrazioni ovvero i Dirigenti limitatamente a quanto previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo 267/2000.
3. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati soggetti o destinati a uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Art. 2 (Funzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, impartisce al Comandante Generale del Corpo le direttive sull'attività di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti a lui riservati previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, concorrendo ad assicurare la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia statali, attraverso gli ordini di servizio di competenza del Comandante della Polizia Locale.

Art. 3

(Ruolo della Polizia Locale e degli altri agenti di polizia amministrativa)

1. Il Servizio di Polizia Urbana è attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari e agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 14 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme e rispettando, per quanto compatibile, le attività lavorative in essere, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale ovvero la comunicazione all'Autorità Comunale dell'inizio attività in qualsiasi forma e con qualsiasi denominazione, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità stessa.

Capo II*
(Individuazione delle aree di particolare decoro)

Art. 4
**(Dettaglio delle aree di particolare tutela
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14)**

1. Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle stazioni e delle altre infrastrutture ferroviarie, degli aeroporti, delle stazioni marittime e delle altre infrastrutture marittime nonché delle relative pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale è soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.
2. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 sono soggetti coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle tranvie, degli impianti di trasporto persone a fune, dei veicoli del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale, ivi comprese le stazioni dei taxi.
3. Sono parimenti soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 coloro che pongono in essere condotte atte a limitare od impedire l'accessibilità e la fruizione dei pontili, delle navi e delle altre imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.
4. Sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.
5. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi della competente Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità.

Art. 5
**(Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3,
del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito del perimetro del sito UNESCO)**

1. Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle aree del territorio comunale ricomprese all'interno del perimetro del sito UNESCO "*Venezia e la sua Laguna*" è soggetto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.
2. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui al comma precedente, al

trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi della competente Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità.

Art. 6

(Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 nell'ambito del territorio delle città di Terraferma)

1. Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione di:
 - a) scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;
 - b) sedi universitarie;
 - c) biblioteche;
 - d) pinacoteche;
 - e) musei;
 - f) chiese ed altri edifici dedicati al culto;
 - g) monumenti;
 - h) edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
 - i) siti archeologici;
 - j) edifici del sistema difensivo della piazza forte di Mestre;
 - k) parchi e giardini pubblici,
 - l) siti boschivi costituenti il bosco di Mestre;
 - m) la piazza Ferretto, il piazzale Coin, il piazzale Candiani, piazza XXVII Ottobre, via Palazzo, piazzale Olivotti e piazzale Carpenedo a Mestre, la piazza Sant'Antonio, la piazza Municipio, la piazza Mercato, il piazzale Concordia e il piazzale Martiri Giuliani e Dalmati della Foibe a Marghera, piazza San Giorgio a Chirignago, piazza Pastrello a Favaro Veneto;
 - n) i parcheggi e le altre aree di sosta dei veicoli;
 - o) le mense sociali;
 - p) gli impianti sportivi;
 - q) le aree produttive e le aree di riconversione industriale;
 - r) presidi sanitari;
 - s) aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;e delle relative aree di pertinenza è soggetto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.
2. Ai sensi del comma precedente si considerano aree di pertinenza dei luoghi tutto ciò che è posto in un raggio di metri duecento dal perimetro esterno dei luoghi stessi.
3. Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle aree

interessate a consistenti flussi turistici è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300; in relazione alle previsioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, sono da considerarsi di intenso flusso turistico oltre che le aree individuate dal presente articolo e dal precedente art. 5 anche tutte le aree poste ad un raggio di un chilometro dalla stazione ferroviaria di Mestre e dal perimetro esterno dell'aeroporto Marco Polo.

4. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi della competente Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità.

Capo III*
(Tutela degli interessi generali)

Art. 7
(Divieto di utilizzo di loghi e simboli del Comune di Venezia)

1. Chiunque voglia utilizzare i loghi e i simboli del Comune di Venezia per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale.
2. Alla disciplina di cui al comma 1 sono soggette anche le iniziative poste in essere da soggetti senza fine di lucro.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata cessazione dell'utilizzo non autorizzato ovvero esercitato in difformità alle prescrizioni, ordinando il ripristino.

TITOLO II° **(OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO)**

Capo I° **(Disciplina generale delle occupazioni)**

Art. 8 **(Individuazione delle aree assoggettate alla disciplina dell'occupazione del suolo pubblico)**

1. Le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade, aree e degli spazi sottostanti e sovrastanti a queste, appartenenti al Demanio o al Patrimonio disponibile e indisponibile del Comune di Venezia, nonché di aree di proprietà privata, soggette a servitù di pubblico passaggio, site nel territorio del Comune di Venezia, e di tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune di Venezia sono soggette a concessione dell'Autorità Comunale, secondo le previsioni dello specifico regolamento comunale.

Art. 9 **(Occupazioni d'urgenza di suolo pubblico)**

1. Le occupazioni di suolo pubblico necessarie per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo sono consentite anche senza previa concessione purché l'occupante ne dia preventiva comunicazione alla Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza del Comando di Polizia Locale via P.E.C., o via mail, ovvero via fax, che provvederà ad impartire le necessarie prescrizioni rispetto alle modalità dell'occupazione.
2. In caso di somma urgenza derivante da un concreto pericolo della pubblica incolumità la comunicazione alla Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza del Comando di Polizia Locale dell'occupazione di suolo pubblico può essere anche successiva all'inizio dell'occupazione ma deve avvenire senza indugio e comunque non oltre due ore.
3. Qualora l'occupazione di suolo pubblico per somma urgenza derivante da un concreto pericolo della pubblica incolumità comporti l'interruzione della circolazione pedonale, veicolare o nautica la comunicazione alla Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza del Comando di Polizia Locale deve essere immediata senza alcun ritardo.

Capo II*
**(Disciplina delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico
rilasciate dalla Polizia locale)**

Art. 10
**(Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con banchetti e/o gazebo
per raccolta di firme, la distribuzione di materiale informativo,
la vendita di biglietti di lotterie e la raccolta fondi)**

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con singoli banchetti e/o gazebo per raccolta di firme, per la distribuzione di materiale informativo, deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale.
2. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con singoli banchetti e/o gazebo per la vendita di biglietti di lotterie, ovvero la raccolta fondi in favore di onlus o altre forme associative deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale, dichiarando le finalità non lucrative e di utilità sociale del soggetto destinatario dei proventi della vendita o della raccolta.
3. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno sette giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione.
4. Nessuno può richiedere l'occupazione dello stesso luogo per più di quattro giorni al mese dei quali massimo due nel fine settimana. Altresì nessuno può richiedere per la medesima finalità più di 4 giorni di occupazione al mese nell'ambito di un raggio di duecento metri dall'autorizzazione concessa per prima temporalmente. Le domande di occupazione non possono essere presentate anteriormente al 70imo giorno precedente alla data dell'occupazione, salvo diversa richiesta che dovrà essere rivolta alla Direzione Sviluppo, Promozione della città e tutela delle tradizioni
5. Il Comando di Polizia Locale rilascerà, entro quattro giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune.
6. Sono in ogni caso vietate le raccolte di firme, la vendita di biglietti di lotterie, ovvero la raccolta fondi in favore di onlus o altre forme associative in forma itinerante. La distribuzione di materiale informativo in forma itinerante dovrà essere comunicata con 48 ore di anticipo al Comando di Polizia Locale.
7. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata cessazione dell'utilizzo non autorizzato ovvero esercitato in difformità alle prescrizioni, ordinando il ripristino dei luoghi.
8. Nelle aree di maggior tutela identificate dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, costituendo la violazione del presente articolo un impedimento alla libera fruizione delle aree, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente,

all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione con provvedimento scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

9. I divieti di cui al comma 4 non si applicano, nei sessanta giorni antecedenti alle elezioni locali, regionali, nazionali ed europee, alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, alla distribuzione di materiale informativo nonché per la raccolta di fondi per finanziare le campagne elettorali.
10. Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei casi di raccolta firme previsti dal regolamento degli istituti della partecipazione (art. 26, 28 e 28 bis dello statuto), nonché nei casi previsti per le proposte di legge, di iniziativa popolare e referendum, dagli artt. 71, 75, 123, 132 della Costituzione e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 11

(Autorizzazione all'occupazione occasionale di suolo pubblico per riparazioni e per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, tetti, coperture e simili)

1. Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, con una durata non superiore a 12 ore complessive, nell'arco di un solo giorno, per effettuare delle riparazioni ad immobili ovvero per piccoli lavori di manutenzione ordinaria, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, tetti, coperture e simili, effettuate con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree e simili deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale.
2. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno tre giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione oltre alla ricevuta di avvenuta pagamento del canone eventualmente previsto oltre l'imposta di bollo come per legge.
3. Il richiedente dovrà essere già munito di idonea certificazione di conformità dei ponteggi e delle attrezzature idonee ad eseguire le riparazioni come sopra descritte, nel rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Il Comando di Polizia Locale rilascerà, entro due giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione all'occupazione, comprensiva dell'eventuale transito in Z.T.L., con tutte le prescrizioni ritenute necessarie.
5. Qualora, per cause imprevedibili, l'occupazione debba essere posticipata, il richiedente deve darne comunicazione nel più breve tempo possibili al Comando di Polizia Locale che verifica che non sussistano condizioni ostative; la richiesta si intende accolta qualora il Comando non comunichi il diniego esplicito entro 24 ore.

6. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva fissando un tempo congruo per il ripristino.

Art. 12

(Autorizzazione all'occupazione occasionale di suolo pubblico per soste, per carico e scarico di materiali, nonché con depositi di materiale edile)

1. Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio per una superficie complessivamente non superiore a 3 mq. e per una durata non superiore a 12 ore in un giorno per soste, per carico e scarico di materiali, nonché con depositi di materiale edile ovvero per soste operative in genere deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale.
2. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno tre giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione, oltre alla ricevuta di avvenuta pagamento del canone eventualmente previsto oltre l'imposta di bollo come per legge.
3. Il Comando di Polizia Locale rilascerà, entro due giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione, comprensiva dell'eventuale transito in Z.T.L., con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune.
4. Qualora, per cause di forza maggiore, l'occupazione debba essere posticipata, il richiedente deve darne comunicazione nel più breve tempo possibili al Comando di Polizia Locale che verifica che non sussistano condizioni ostative; la richiesta si intende accolta qualora il Comando non comunichi il diniego esplicito entro 24 ore.
5. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva fissando un tempo congruo per il ripristino.

Art. 13

(Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con corsie, fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose)

1. Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con corsie, fiori e piante ornamentali in occasione di festività, celebrazioni o

ricorrenze civili o religiose deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale.

2. La Giunta Comunale può comunque autorizzare, in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose, occupazioni da parte di più soggetti che rientrino in un unico evento, stabilendo procedure semplificate.
3. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno dieci giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione.
4. Il Comando di Polizia Locale rilascerà, entro otto giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune.
5. I fiori e le piante devono essere collocati in contenitori facilmente movibili e non possono essere utilizzati per delimitare spazi di servizio.
6. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva fissando un tempo congruo per il ripristino.

Art. 14

(Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde)

1. Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, con una durata non superiore a 12 ore complessive, nell'arco di un solo giorno, per effettuare delle operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale, allegando la ricevuta di avvenuta pagamento del canone previsto oltre l'imposta di bollo come per legge.
2. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno quattro giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione.
3. Il Comando di Polizia Locale rilascerà, entro due giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione, comprensiva dell'eventuale transito in Z.T.L., con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune.
4. Qualora, per cause imprevedibili, l'occupazione debba essere posticipata, il richiedente deve darne comunicazione nel più breve tempo possibili al Comando di Polizia Locale che verifica che non sussistano condizioni ostative; la richiesta si intende accolta qualora il Comando non comunichi il diniego esplicito entro 24 ore.
5. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa

pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva fissando un tempo congruo per il ripristino.

Art. 15

(Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni o altre iniziative sindacali o politiche)

1. Chiunque voglia organizzare manifestazioni o altre iniziative sindacali o politiche che comportino l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con palchi o pedane ovvero che comportino l'occupazione con gazebo di superficie non superiore ai 10 mq., per una durata non superiore a 24 ore e non siano occasione per attività di natura commerciale deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata per iscritto con l'esatta identificazione dell'area interessata, anche per via telematica, almeno quattro giorni prima l'evento allegando la ricevuta di avvenuta pagamento del canone previsto oltre l'imposta di bollo come per legge.
3. Qualora l'occupazione avvenga con strutture diverse da semplici tavoli, sedie o gazebi, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione progettuale, firmata da un tecnico abilitato, illustrativa delle caratteristiche dell'occupazione, degli eventuali palchi installati nonché il piano di security e di safety, anche sanitaria, predisposto con gli adeguati schemi planimetrici.
4. Il Comando di Polizia Locale rilascerà, entro tre giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione, comprensiva dell'eventuale transito in Z.T.L., con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune anche alla luce delle determinazioni del Questore e del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per quanto di rispettiva competenza, nonché tenuto conto del contemporaneo svolgimento, nella medesima area, di altre attività già autorizzate ai sensi del presente Titolo o di iniziative ed eventi, comunque oggetto di precedente autorizzazione dell'Autorità Comunale.
5. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva fissando un tempo congruo per il ripristino.

TITOLO III°
(PULIZIA E DECORO NEI CENTRI ABITATI)

Capo I°
(Pulizia e ordine dei Centri Abitati)

Art. 16
(Disposizioni generali in materia di pulizia dei centri abitati)

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato è vietato sporcare o lordare in qualsiasi modo i luoghi pubblici, quelli aperti al pubblico ivi compresi i relativi suoli.
2. Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato è altresì vietato sporcare o lordare in qualsiasi modo i manufatti e le cose collocate nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico passaggio.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti alla messa in essere del comportamento vietato fissando un tempo congruo per il ripristino.
4. Qualora non sia possibile provvedere all'immediato ripristino di quanto sporcato, provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico dell'autore del comportamento vietato e dell'eventuale obbligato in solido.

Art. 17
(Pulizia delle aree date in concessione)

1. È vietato ai concessionari di suolo pubblico a qualsiasi titolo, sporcare, gettare o lasciar cadere rifiuti solidi o liquidi e danneggiare o alterare in qualsiasi modo i luoghi concessionati.
2. I titolari o i gestori di negozi, pubblici esercizi, laboratori e simili aventi in concessione suolo pubblico nonché coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo sono tenuti a mantenere costantemente pulite le aree in concessione in modo che eventuali rifiuti al suolo per effetto di fattori meteorologici (vento, pioggia, etc.) non sporchino le aree limitrofe non concessionate. In ogni caso, almeno una volta al giorno, al termine dello svolgimento dell'attività sul suolo pubblico devono provvedere all'integrale pulizia delle aree concessionate.
3. Nelle attività di commercio su aree pubbliche del settore alimentare, qualora sia consentita la cottura di caldarroste, questa deve avvenire con l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile con alimentazione elettrica ovvero, limitatamente al territorio delle città di terraferma o delle isole del Lido e di Pellestrina, a gas essendo in ogni caso vietato l'utilizzo

della carbonella.

4. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata pulizia dell'area concessionata fissando un tempo congruo per tale pulizia.
5. Nel caso un concessionario, nell'ambito di un triennio, si renda responsabile di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della concessione per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, della decadenza della concessione in caso reiteri il comportamento per la terza volta. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio della concessione.

Art. 18

(Ulteriori obblighi relativi a coloro che vendono o somministrano cibi e bevande anche per asporto)

1. Tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande sono tenuti a predisporre, durante l'intero orario di apertura dell'attività, un servizio di raccolta differenziata, anche in forma associata, dei rifiuti derivanti dalla loro somministrazione (resti di cibo, bottiglie, lattine, bicchieri contenitori, etc.) per un raggio di 100 metri lineari dall'ingresso o dagli ingressi della loro attività.
2. A tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande è vietato consegnare vassoi per la consumazione, fuori dagli spazi di pertinenza, di cibi e bevande.
3. In tutti gli esercizi di vicinato, nell'attività artigianali alimentari nonché nei chioschi su area pubblica autorizzati ai sensi della Legge Regionale 6/4/2001 n. 10, anche se autorizzati alla somministrazione non assistita, è escluso l'uso di tavoli, di sedie in abbinamento al piano di appoggio e l'utilizzo di plateatico esterno. Gli arredi e le attrezzature non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, spremiagrumi, frullatori, macchine per il caffè e simili (cioccolata, the, ecc.), l'utilizzo di impianti di cottura.
4. Tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande per asporto sono tenuti a brandizzare i recipienti o i contenitori con cui somministrano o vendono in modo da poterli rendere riconoscibili in caso di abbandono entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Parimenti a tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande per asporto è consentito utilizzare materiale non biodegradabile giacente nei rispettivi depositi fino all'esaurimento delle scorte e degli ordini effettuati; sono tenuti ad utilizzare contenitori e stoviglie mono

uso biodegradabili e conformi alla norma UNI EN 13432 82 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione) nonché a fornire apposito sacchetto in materiale biodegradabile conforme alle norme vigenti per il conferimento dei contenitori e degli eventuali residui di cibo entro i termini di legge e comunque dal 01.01.2021.

6. Alle attività commerciali nonché alle attività artigiane è altresì vietato mettere a disposizione della propria clientela locali adiacenti o posti nelle vicinanze per il consumo dei cibi o delle bevande vendute.
7. È in ogni caso vietato ampliare di fatto la superficie di somministrazione mettendo a disposizione della clientela imbarcazioni o galleggianti di qualsiasi tipo ovvero di utilizzare a tal fine parapetti e strutture destinate all'ormeggio, anche modificandone temporaneamente le caratteristiche.
8. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. L'accertatore, inoltre, nel caso di violazioni al comma 7 dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata e procede al sequestro amministrativo cautelare ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, finalizzato alla confisca facoltativa, delle imbarcazioni o dei galleggianti utilizzati per la commissione dell'illecito.
10. Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza, La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 19

(Obbligo di pulizia e fruibilità per clientela dei servizi igienici nei pubblici esercizi)

1. Chiunque sia titolare di un pubblico esercizio ovvero di una attività per la quale sia obbligatoria la presenza di servizi igienici destinati alla clientela ha l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione e di pulizia e di farli fruire alla propria clientela.
2. Nel caso per ragioni di forza maggiore non sia possibile la fruibilità dei servizi igienici è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Comando di Polizia Locale via P.E.C., o via mail, o via fax, indicando il tempo necessario per il ripristino degli stessi. I predetti soggetti devono, inoltre, rendere la cosa a conoscenza degli avventori esponendo apposita segnaletica visibile dall'esterno del locale.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981,

n. 689.

4. Nel caso un esercente, nell'ambito di un triennio, si renda responsabile di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, e di revoca dell'autorizzazione alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 20

(Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici)

1. È vietato alterare l'estetica di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici o cose esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio, a pubblica utilità, difesa o reverenza, mediante affissioni di qualsiasi tipo, ivi compresa l'apposizione di biglietti ed adesivi di piccole dimensioni prodromici alla realizzazione di negozi giuridici di qualsiasi tipo, o comunque destinati a pubblicizzare manifestazioni o servizi a qualsiasi titolo espletate.
2. È vietato applicare, in qualsivoglia maniera, adesivi e scritti o disegni di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale su:
 - la pavimentazione stradale,
 - la segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalle altre normative statali e locali comprese le relative strutture di sostegno,
 - la segnaletica dei percorsi pedonali turistici e/o culturali comprese le relative strutture di sostegno,
 - le attrezzature e gli impianti che costituiscono fermate del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea,
 - gli impianti di alimentazione della tranvia,
 - gli impianti dell'illuminazione pubblica,
 - le panchine,
 - gli alberi,
 - e su ogni altro elemento di arredo urbano.
3. Rispondono, inoltre, a titolo proprio delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 coloro che dalle predette violazioni ricevono oggettivamente, direttamente o indirettamente, un beneficio di natura pubblicitaria senza necessità di provare che siano i committenti delle azioni sanzionate.
4. È, altresì, vietato spostare dal luogo ove è stata collocata ovvero alterare la segnaletica dei percorsi pedonali turistici e/o culturali comprese le relative strutture di sostegno.
5. Fatto salvo che il fatto non sia punito da specifica normativa statale la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino della segnaletica nel sito originario ovvero l'immediata rimozione di quanto applicato o affisso fissando un tempo congruo per tale rimozione.
7. Qualora non sia possibile provvedere all'immediata rimozione di quanto applicato o affisso, provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando tutte le spese a carico dell'autore del comportamento vietato nonché di colui che ne riceve oggettivamente, direttamente o indirettamente, un beneficio di natura pubblicitaria e dell'eventuale obbligato in solido.

Art. 21

(Esercizio di attività produttive sul suolo pubblico)

1. È vietato esercitare attività produttive sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. È consentito effettuare senza preventiva autorizzazione riparazioni di veicoli di breve durata e per guasti di modesta entità e comunque sempre originate da cause di forza maggiore e/o caso fortuito e al solo fine di raggiungere il luogo autorizzato all'effettuazione di manutenzione e/o riparazione il più vicino possibile.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata interruzione dei lavori fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico e la pulizia dei luoghi.

Art. 22

(Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili)

1. È vietato il lavaggio dei veicoli e di qualsiasi altra cosa mobile sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio al di fuori degli autolavaggi autorizzati.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata interruzione del lavaggio fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 23
(Battitura di indumenti, panni e tappeti)

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio ovvero dalle finestre e dalle terrazze, indumenti, panni, tappeti, stuoie, materassi, stracci e simili.
2. In deroga al divieto di cui al comma precedente è consentito compiere tali operazioni dalle ore 7.00 alle ore 9.00 dei giorni feriali e dalle ore 7.00 alle ore 10.00 dei giorni festivi avendo cura di preventivamente accertare che contemporaneamente al compimento delle predette attività non transitino pedoni, veicoli o natanti ovvero di non arrecare disturbo alle attività economiche sottostanti.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 24
(Lavatura ed esposizione di indumenti, panni e tappeti)

1. È vietato lavare sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio indumenti, panni, tappeti, stuoie, materassi, stracci e simili.
2. È, altresì, vietato tendere funi aeree e stendere indumenti, panni e simili ad asciugare su tutti i palazzi monumentali e comunque nei seguenti luoghi:
 - A Venezia: lungo il Canal Grande (o comunque visibili dal Canal Grande), in Piazza San Marco, Piazzetta San Marco, piazzetta dei Leoni, Molo, Riva della Zecca, Marzaria dell'Orologio, Calle Larga San Marco, Spadaria, Campo San Zulian, Marzaria San Zulian, Marzaria del Capitello, Marzaria San Salvador, Bocca de Piazza, Calle Larga dell'Ascension, Frezzeria, Salizada e Campo San Moisè, Calle Larga XXII Marzo, Campo Santa Maria del Giglio, Campiello della Feltrina, Fondamenta Corner Zaguri, Campo San Maurizio, Campo San Stefano, Campo Sant'Anzolo, Campo San Fantin, Campiello Marinoni o della Fenice, Calle de Mandola, Campo Manin, Campo San Luca, Calle Cavalli, Calle Corner Piscopia o Loredan, Calle del Carbon, Calle del Teatro o della Commedia, Campo San Salvador, Calle Larga Mazzini, Marzaria due Aprile, Campo San Bartolomeo, Salizada del Fontego dei Tedeschi, Salizada San Giovanni Grisostomo; Campiello Flaminio Corner, Campiello Riccardo Selvatico, Campo Santi Apostoli, Strada Nuova, Campo San Felice, Rio Terrà della Maddalena, Campiello dell'Anconeta, Rio Terrà San Leonardo, Salizada San Geremia, Campo San Geremia, Lista di Spagna, Ruga degli Oresi, Ruga Vecchia San Giovanni, Campo Sant'Aponal, Campiello dei Meloni, Campo San Polo, Campo dei Frari, Campo San Rocco, Campo San Tomà, Campo Santa Margherita, Campo San Barnaba, Fondamente delle Zattere (Ponte Lungo, Gesuati, Incurabili, Spirito Santo, Saloni), Riva degli Schiavoni, Riva della Cà di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri, Campo Santa Maria Formosa, Campo San Giovanni e Paolo;
 - A Murano: Piazzale della Colonna, Campo della Chiesa, Campo Santo Stefano,

Campo San Donato;

- A Burano: Piazza e Via Baldassarre Galuppi;
- Al Lido: Piazzale Santa Maria Elisabetta, Gran Viale Santa Maria Elisabetta
- A Mestre: Piazza Ferretto, Largo Divisione Julia, Via Poerio, Piazzetta Cesare Battisti, via Ospedale, Piazzale Candiani, Via Palazzo, Viale Garibaldi, Piazzale Donatori di Sangue, via Rosa;
- A Marghera: Piazza Sant'Antonio, Piazza Municipio, Piazza del Mercato, Piazzale Concordia;
- A Favaro: Piazza Pastrello.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti alla posa in essere del comportamento vietato fissando un tempo congruo per il ripristino dei luoghi.

Art. 25

(Caduta di acqua sulla pubblica via)

1. È vietato far gocciolare liquidi dalle finestre e dalle terrazze sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, compresi i rii e i canali, a seguito di lavaggi, inaffiatura di fiori e piante o per qual si voglia altra ragione.
2. È, inoltre, vietato spargere o gettare acqua sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio quando le condizioni meteorologiche lasciano prevedere possibilità di gelate.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 26

(Scarichi pubblici e privati)

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature o rifiuti liquidi nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli immobili e chiunque sia nel loro godimento deve provvedere alla manutenzione e a garantire il buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico, nonché tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. È facoltà dell'accertatore intimare al trasgressore il ripristino della pervietà nel più breve tempo possibile dei manufatti otturati. Nel caso di impossibilità di ripristino da parte del trasgressore, vi provvederà la Pubblica Amministrazione addebitando il costo a carico del trasgressore.
5. L'espurgo, la pulizia, il disintasamento e ogni altra operazione necessaria per la manutenzione dei pozzi neri, dei depuratori e degli allacciamenti ai collettori fognari sono da considerarsi, in tutto il territorio comunale, come operazioni d'urgenza a cui si applica la disciplina di cui all'art. 9, comma 1, del presente regolamento.

Art. 27
(Sgombero della neve e del ghiaccio)

1. In tutto il territorio comunale i proprietari e i conduttori degli immobili unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a sgombrare dalla neve e dal ghiaccio il suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio limitrofo al proprio immobile per una fascia di larghezza di almeno un metro e venti centimetri, provvedendo anche allo spargimento del sale quando le condizioni meteorologiche lo richiedano o comunque quando lo prescriva l'Autorità Comunale.
2. È vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio la neve o il ghiaccio provenienti dalle aree private.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. È facoltà dell'accertatore intimare al trasgressore di provvedere alle operazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nel più breve tempo possibile. Nel caso di persistenza nell'inadempimento da parte del trasgressore, vi provvederà la Pubblica Amministrazione addebitando il costo a carico del trasgressore stesso.

Art. 28
(Trasporto di materiali di facile dispersione)

1. Chiunque all'interno del territorio comunale intenda trasportare materiali di facile dispersione (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la rena, la calcina, il carbone, la terra, la sabbia, le limature, la segatura, i detriti, il fango, le acque luride, etc.) è tenuto ad assumere adeguati accorgimenti atti a impedire la dispersione nel suolo, nell'acqua e nell'aria dei materiali trasportati, oltre a rispettare integralmente la normativa nazionale in materia di circolazione stradale, di circolazione nautica, di igiene e di

ambiente.

2. Qualora, anche per fatto accidentale non dipendente dalla volontà del trasportatore, dovessero verificarsi perdite di carico anche parziali o dispersioni nel suolo, nell'acqua e nell'aria dei materiali trasportati, il trasportatore deve provvedere all'immediata pulizia delle aree interessate dalla dispersione nonché alla loro eventuale bonifica, dandone immediata notizia all'Autorità Comunale per il tramite della Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza della Polizia Locale.
3. È vietato, comunque, effettuare trasporti di materiali di facile dispersione qualora le avversità delle condizioni meteorologiche possano facilitare detta dispersione.
4. Fatte salve l'applicazione delle norme del Codice della Strada, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata pulizia dell'area interessata alla dispersione da parte del trasportatore fissando un tempo congruo per l'effettuazione della pulizia trascorso il quale provvederà l'Amministrazione Comunale mettendo i relativi oneri a carico del trasportatore stesso.

Art. 29

(Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante)

1. I proprietari e i conduttori degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a provvedere all'estirpamento dell'erba che invada le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio confinanti, a curare e potare le siepi e ogni altra pianta che invada la pubblica via, rio o canale, garantendo comunque che i rami più bassi non insistano mai meno di duecentoquaranta centimetri dal suolo.
2. I proprietari e i conduttori degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a mantenere ordinati e puliti i giardini e le aree verdi, tagliando con regolarità l'erba, potando le piante e raccogliendo gli eventuali rifiuti che accidentalmente venissero a depositarvisi.
3. Fatte salve l'applicazione delle norme del Codice della Strada, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata pulizia dell'area verde interessata ricettacolo dei rifiuti, la potatura delle piante e delle siepi in modo che venga garantita l'altezza minima di duecentoquaranta centimetri dal suolo dei rami più bassi che sovrastano le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio fissando un tempo congruo al contravventore per l'effettuazione delle predette operazioni trascorso il quale provvederà l'Amministrazione Comunale mettendo i relativi oneri a carico del contravventore stesso.

Capo II*
(Decoro nei centri abitati)

Art. 30
(Atti contrari al decoro e alla decenza in relazione all'abbigliamento)

1. È vietato circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso a bordo di veicoli o imbarcazioni, pubbliche o private, in tenuta balneare (costume da bagno di qualsiasi foggia) o a torso nudo.
2. È, inoltre, vietato circolare in tenuta balneare (costume da bagno costume da bagno di qualsiasi foggia) o a torso nudo a bordo dei mezzi del servizio pubblico locale, di linea o non di linea, anche al di fuori dei centri abitati.
3. È, altresì, vietato spogliarsi e vestirsi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a indossare idonei capi di abbigliamento, consoni al decoro del luogo.

Art. 31
(Atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale ed all'espletamento dei bisogni corporali)

1. È vietato eseguire la pulizia personale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista.
2. È vietato anche usare saponi, shampoo, collutori e detersivi utilizzando le fontane pubbliche o private collocate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio
3. È vietato espletare i propri bisogni fisiologici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata prevista ai commi 1, 2 e 3, ovvero provveda all'immediata raccolta delle feci e a lavare l'area ove ha espletato i suoi bisogni.
5. Qualora la violazione del comma 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio

2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi della competente Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità.

Art. 32

(Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande)

1. È vietato consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati o comunque sostandovi in modo da ostruire la normale circolazione pedonale. Il divieto non si applica negli spazi dedicati di aree verdi, giardini e parchi.
2. È, altresì, vietato, consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, terracotta o comunque non mono uso al di fuori degli spazi in concessione quali plateatici ai pubblici esercizi.
3. È vietato vendere o somministrare per asporto alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo o bicchieri in vetro, così favorendo il consumo sul suolo pubblico.
4. Inoltre alle attività commerciali e agli artigiani è vietato vendere alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo, nonché, dopo le ore 21.00, vendere alcolici di qualsiasi gradazione.
5. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata, e nelle fattispecie previste ai commi 1 e 2, anche alla rimozione dei residui di cibi e bevande e dei contenitori.
6. Qualora la violazione dei divieti previsti dai commi 1 e 2 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e dell'effettiva ostruzione alla circolazione pedonale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi della competente Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità.
7. Nel caso che i contravventori dei divieti previsti dai commi 3 e 4 nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, della revoca dell'autorizzazione alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 33

(Atti contrari al decoro in relazione all'uso improprio delle aree monumentali, dei ponti e delle altre strutture viarie)

1. È vietato, in tutto il territorio del Centro Storico di Venezia, sedersi o sdraiarsi a terra, sui ponti e sui gradini dei portici monumentali, sulle vere da pozzo, vetrine di negozi, murette di fondamenta nonché sulle passerelle per l'acqua alta e comunque costituire ostacolo alla libera circolazione dei pedoni. È inoltre vietato utilizzare come piano d'appoggio le vere da pozzo.
2. È vietato, altresì, sedersi o sdraiarsi a terra e comunque costituire ostacolo alla libera circolazione dei pedoni nelle aree pedonalizzate e nelle aree di particolare pregio dell'Estuario e delle Città di Terraferma ed in particolare:
 - a Murano: Piazzale della Colonna, Campo della Chiesa, Campo Santo Stefano, Campo San Donato;
 - a Burano: Piazza e Via Baldassarre Galuppi;
 - al Lido: Piazzale Santa Maria Elisabetta, Gran Viale Santa Maria Elisabetta;
 - a Mestre in Piazza Ferretto, in Largo Divisione Julia, in Via Poerio, in Via e in Piazzetta Battisti, in via Ospedale, in Piazzale Candiani, in Via Palazzo, in Piazzale Donatori di Sangue, in via Rosa, in via Mestrina, in via Costa, in via Turati, in piazzale Madonna Pellegrina, Piazzetta Coin;
 - a Marghera: Piazza Sant'Antonio, Piazza Municipio, Piazza del Mercato, Piazzale Concordia;
 - a Favaro: Piazza Pastrello;
 - a Chirgnago-Zelarino: Piazzale Munaretto, Piazzale Vittorino da Feltre, Piazza San Giorgio, Piazza Santa Barbara, via Gazzera Alta, Piazzale Alda Merini.
3. In tutto il territorio comunale, compreso nelle fermate del trasporto pubblico anche locale, è vietato sdraiarsi sulle panchine, salirvi con i piedi e in ogni caso bivaccare.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita, previa diffida immediata, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata.
5. Qualora la violazione dei divieti previsti dai commi 1, 2 e 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento ovvero su una struttura afferente al trasporto pubblico anche locale, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e dell'effettiva ostruzione alla circolazione pedonale e/o veicolare ovvero alla fruizione del servizio di trasporto pubblico locale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi della competente Direzione Coesione Sociale, Servizi alla

Art. 34

(Atti contrari al decoro in relazione alla balneazione nelle acque dei centri urbani e alla circolazione nelle aree sommerse)

1. Fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato, è vietato bagnarsi, tuffarsi e/o nuotare in tutti i rii, canali e bacini interni ai centri urbani, nel Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca ed in ogni altro specchio d'acqua, comunque classificato, in prossimità dei centri abitati.
2. È, altresì, vietato fare il pediluvio seduti sulle sponde di tutti i rii, canali e bacini interni ai centri urbani, del Bacino di San Marco e del Canale della Giudecca e di ogni altro specchio d'acqua, comunque classificato, in prossimità dei centri abitati.
3. È, inoltre, vietato l'utilizzo di tavole da surf o attrezzi simili, nuotare o navigare con imbarcazioni di qualsiasi tipo, dimensione e propulsione nelle aree allagate a seguito di una marea sostenuta o eccezionale nel Centro Storico di Venezia e delle isole della laguna.
4. Nel caso di allagamenti a seguito di una marea sostenuta o eccezionale nel Centro Storico di Venezia e delle isole della laguna coloro che circolano a piedi nelle aree allagate devono procedere con andatura adeguata ed avendo cura di non sollevare spruzzi d'acqua in particolare qualora si incrocino con altri pedoni. I carri trasportanti merci devono dare in via assoluta precedenza ai pedoni e se del caso interrompendo il movimento per non sollevare spruzzi d'acqua o creare onde verso i pedoni che transitano nelle vicinanze.
5. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata.
6. Qualora la violazione dei divieti previsti dai commi 1 e 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, per la circolazione nautica, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Art. 35

(Atti contrari al decoro in relazione all'abuso di assunzione di alcool sulla pubblica via)

1. È vietata, dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, l'assunzione

di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici; in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale.

2. È parimenti vietato dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, il trasporto volto alla consumazione in area o spazio pubblico all'uopo non predisposto ovvero senza un giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione.
3. È, inoltre, vietato, dal lunedì al giovedì dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo ovvero dal venerdì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, organizzare e partecipare a scorribande di due o più persone tra pubblico esercizio e pubblico esercizio, finalizzate al non responsabile festeggiamento, che comporti disturbo della civile convivenza, di eventi o ricorrenze pubbliche o private quali addii al celibato/nubilato, lauree, etc..
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata e procede al sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati per la commissione dell'illecito.
5. Qualora la violazione dei divieti previsti dal comma 3 e avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, per la circolazione pedonale e/o veicolare, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Art. 36

(Atti contrari al decoro in relazione alla collocazione di lucchetti)

1. È vietato in tutto il territorio comunale collocare sui ponti, sulle transenne delimitanti i marciapiedi o comunque su qualsiasi elemento di arredo urbano lucchetti, catenelle od ogni altro oggetto simile.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'accertatore provvede, inoltre, alla rimozione dei lucchetti, delle catenelle o di ogni altro oggetto simile collocati in violazione del divieto di cui al comma 1 ed a farli smaltire come rifiuti, conferendoli in apposita discarica.

Art. 37
(Ulteriori atti contrari al decoro)

1. È vietato in tutto il territorio comunale in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) sedersi o sdraiarsi sui monumenti;
 - b) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
 - c) entrare nelle aiuole, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
 - d) calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole e negli spazi erbosi dei giardini nonché nelle aree verdi interdette attraverso apposita segnaletica dei parchi;
 - e) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti;
 - f) arrampicarsi sui lampioni dell'illuminazione pubblica;
 - g) depositare carrozzelle, carretti, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in ogni altro luogo dove possano arrecare intralcio alla viabilità.

2. È vietato, ai soggetti diversi da coloro che espletano compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada:
 - a) usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale;
 - b) utilizzare segnali luminosi o acustici analoghi, simili o anche che solamente imitino i dispositivi luminosi ed acustici previsti dall'art. 177 dello stesso Codice della Strada.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 38
(Esposizione della merce)

1. Nella porzione del territorio comunale compresa nell'area del Sito UNESCO nonché su tutti i fabbricati soggetti a vincolo monumentale o paesaggistico collocati al di fuori dell'area del Sito UNESCO è vietata l'esposizione della merce al di fuori delle vetrine e in corrispondenza degli stipiti delle porte di pertinenza delle attività commerciali e artigianali, dei pubblici esercizi e di ogni altra attività produttiva, effettuata mediante affissione sulle parti architettoniche e/o sui serramenti mobili anche quando questo non comporti occupazione di suolo pubblico.

2. L'Amministrazione Comunale, previo parere della "Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna", può autorizzare bacheche espositrici.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato la violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nel caso che i contravventori, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 39
(Esposizione cartelli menù)

1. Nella porzione del territorio comunale compresa nell'area del Sito UNESCO nonché su tutti i fabbricati soggetti a vincolo monumentale o paesaggistico collocati al di fuori dell'area del Sito UNESCO è vietata l'esposizione di menù riproducenti le immagini dei piatti proposti collocati sulle vetrine ovvero, al di fuori delle vetrine, in corrispondenza degli stipiti delle porte di pertinenza delle attività commerciali e artigianali, dei pubblici esercizi e di ogni altra attività produttiva, effettuata mediante affissione sulle parti architettoniche e/o sui serramenti mobili anche quando questo non comporti occupazione di suolo pubblico.
2. Nella porzione del territorio comunale compresa nell'area del Sito UNESCO nonché in prospicenza di fabbricati soggetti a vincolo monumentale o paesaggistico collocati al di fuori dell'area del Sito UNESCO è parimenti vietata l'esposizione di menù riproducenti le immagini dei piatti proposti anche se collocati nelle aree date in concessione alle attività commerciali e artigianali, ai pubblici esercizi ed a ogni altra attività produttiva.
3. Nella porzione del territorio comunale compresa nell'area del Sito UNESCO nonché in prospicenza di fabbricati soggetti a vincolo monumentale o paesaggistico collocati al di fuori dell'area del Sito UNESCO è consentito, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, l'esposizione di un menù plurilingue illustrante le pietanze proposte con i relativi prezzi; tale menù può essere replicato, nelle forme e strutture autorizzate dal competente regolamento comunale, nell'area di somministrazione esterna regolarmente autorizzata.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato la violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso che i contravventori, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca all'esercizio dell'attività alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO IV^o **(TUTELA DELL'INCOLUMITÀ E DELLA FRUIBILITÀ URBANA)**

Capo I^o ***(Tutela dell'incolumità pubblica e della fruibilità dei Centri Abitati)***

Art. 40 **(Divieti relativi ai veicoli)**

1. È vietata la circolazione dei veicoli a motore nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del centro storico di Venezia (escluso nell'area viabile di piazzale Roma e in quelle riservate alle unità autorizzate per il trasporto di malati, plasma, organi, ecc. nonché delle salme, delle aree portuali, e del Tronchetto), delle isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Mazzorbetto, Torcello, San Michele, Sacca Serenella, Sacca San Mattia, Vignole, Certosa, San Francesco del Deserto, San Pieretto, Santa Cristina, San Giacomo in Palude, Madonna del Monte, Lazzaretto Vecchio, Lazzaretto Nuovo, Le Grazie, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni, San Clemente, Sacca Sessola, Santo Spirito, Poveglia. In deroga al presente divieto è autorizzata la circolazione dei veicoli adibiti alla pulizia delle strade; il Comando della Polizia Locale può autorizzare la circolazione in caso di eccezionali esigenze di soggetti pubblici e privati. Non rientrano nel divieto del presente comma le carrozzine, anche motorizzate, adibite al trasporto delle persone diversamente abili.
2. È vietata la circolazione dei velocipedi, dei monopattini, dei pattini, dei monopattini biga elettrici tipo Segway e di tutti gli acceleratori di velocità comunque denominati, degli skateboard, degli hoverboard nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del centro storico di Venezia (escluso nell'area viabile di piazzale Roma, delle aree portuali, e del tronchetto), delle isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Mazzorbetto, Torcello, San Michele.
 3. Il divieto di cui al precedente comma 2 non si applica:
 - a) Ai velocipedi condotti a mano dei residenti nel Centro Storico di Venezia limitatamente al percorso più breve tra la loro abitazione e Piazzale Roma ovvero l'imbarco sul trasporto acquatico in direzione Piazzale Roma, Lido, o le altre località dell'Estuario;
 - b) Ai velocipedi condotti a mano limitatamente al tratto compreso tra Piazzale Roma, il ponte della Costituzione, la fondamenta Santa Lucia, calle Favretti fino alla congiungente perpendicolare tra lo spigolo ovest della chiesa degli Scalzi ed il Canal Grande;
 - c) Ai velocipedi e monopattini condotti da bambini di età pari o inferiore ad anni 11, ad esclusione dell'Area Marciana, dell'Area Realtina, di campo San Bortolomio, di campo San Salvador, di campo San Luca, di campo San Fantin, di campo San Moisè, delle Mercerie, di calle larga XXII marzo, di calle larga San Marco, della Frezzeria, di campo San Filippo e Giacomo, di campo San Rocco.
4. È, altresì, vietata la circolazione dei velocipedi, dei monopattini, dei pattini, dei monopattini biga elettrici tipo Segway e di tutti gli acceleratori di velocità comunque denominati, degli skateboard, degli hoverboard sui marciapiedi delle strade delle città di Terraferma, nelle piazze comunque denominate e nelle aree pedonali salvo che il fatto non sia già vietato ai sensi degli artt. 158 e 182 del Codice della Strada.

5. Il divieto di cui al precedente comma 4 non si applica:
 - a) Ai velocipedi nelle aree pedonali ove la segnaletica prevista dal Codice della Strada non lo vieti espressamente;
 - b) Ai velocipedi e monopattini condotti da bambini di età non superiore ad anni 11.
6. Ovunque nel territorio comunale è vietato legare o incatenare ciclomotori, velocipedi, monopattini, pattini, monopattini biga elettrici tipo Segway e tutti gli acceleratori di velocità comunque denominati, skateboard o hoverboard alle transenne delimitanti i marciapiedi, ai sostegni della segnaletica stradale ai pali dell'illuminazione pubblica o dell'alimentazione della tranvia o comunque a qualsiasi elemento di arredo urbano ad esclusione dei porta bicicletta collocati nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
7. È vietato parcheggiare o far sostare veicoli di qualsiasi tipo o trazione sulle aree verdi e sulle airole.
8. È vietato abbandonare relitti di velocipedi sulla pubblica via o legarli o incatenarli alle transenne delimitanti i marciapiedi, ai sostegni della segnaletica stradale ai pali dell'illuminazione pubblica o dell'alimentazione della tranvia o comunque a qualsiasi elemento di arredo urbano compresi i porta bicicletta collocati nelle aree pubbliche o aperte al pubblico
9. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, provvede a rimuovere i veicoli non targati e custodendoli in luogo idoneo fino al pagamento della relativa sanzione amministrativa. I velocipedi funzionanti e gli altri mezzi saranno portati nell'apposito magazzino comunale dove rimarranno in deposito gratuito a disposizione dei proprietari legittimi, in applicazione della disciplina di cui all'art. 923 e seguenti del codice civile. Ai fini della restituzione, la proprietà del mezzo dovrà essere dimostrata in modo idoneo.
10. Nel caso di violazioni del precedente comma 7 l'accertatore applica la sanzione accessoria della rimozione del veicolo parcheggiato o che sosta sulle aree verdi o sulle airole con spese a carico del contravventore.
11. Nel caso di violazioni del precedente comma 8 l'accertatore provvede a far rimuovere i relitti abbandonati e a farli smaltire come rifiuti.

Art. 41

(Giochi sulle aree pubbliche o nelle aree attigue)

1. Sono vietati, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i giochi con la palla e ogni altro gioco, individuale o di gruppo, anche mediante il lancio di oggetti ed attrezzi, che possa arrecare pericolo o molestia alle persone, danni alle strade e alle proprietà pubbliche o private ovvero disturbo alla quiete pubblica.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica:

- a) alle aree appositamente attrezzate all'interno dei parchi e dei giardini pubblici ed in ogni altra area attrezzata dall'Amministrazione Comunale;
 - b) limitatamente ai ragazzi di età pari o inferiore agli anni 11 nelle aree individuate con provvedimento del Comandante della Polizia Locale su conforme indirizzo della Giunta Comunale ed a esclusione in ogni caso dell'Area Marciana, dell'Area Realtina, di campo San Bortolomio, di campo San Salvador, di campo San Luca, di campo San Fantin, di campo San Moisè, delle Mercerie, di calle larga XXII marzo, di calle larga San Marco, della Frezzeria, di campo San Filippo e Giacomo, di campo San Rocco, di piazza Ferretto, di piazzale Candiani e di piazzetta Coin.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, provvede a trattenere i palloni, gli oggetti e gli attrezzi di gioco custodendoli presso l'ufficio di appartenenza fino al pagamento della relativa sanzione amministrativa, anche in misura ridotta.

Art. 42

(Circolazione dei carretti per il trasporto di cose)

1. Per circolare nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del Centro Storico di Venezia, e delle isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Mazzorbetto, Torcello, i carretti a mano per il trasporto di cose devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) massa massima ammessa a pieno carico non superiore ai 600 kg. e 350 kg per la Piazza San Marco e l'intera Area Marciana;
 - b) larghezza massima cm. 80 compreso l'asse;
 - c) lunghezza massima cm. 260 di cui al massimo cm. 160 dedicati al trasporto delle cose, cm. 40 per gli eventuali appoggi anteriori muniti di ruote, cm. 60 per le stanghe utilizzate per la spinta e/o il traino;
 - d) essere dotati esclusivamente di ruote di gomma, piena o con camera d'aria, sia sull'asse principale che sugli appoggi anteriori per lo scavalco dei ponti, qualora ne fossero provvisti;
 - e) avere gli appoggi posteriori gommati;
 - f) essere in buono stato di manutenzione, dotati di tutte le gommature previste, non arrugginiti, puliti, di colore uniforme e comunque privi di scritte pubblicitarie;
 - g) essere dotati di targhetta con l'indicazione della ragione giuridica o del nominativo del proprietario, dell'indirizzo della sede sociale o della residenza del proprietario e un recapito telefonico nonché del numero di protocollo della SCIA legittimante lo svolgimento dell'attività.
2. Nel Centro Storico di Venezia, e nelle isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Mazzorbetto, Torcello, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietato trasportare cose (esclusa la biancheria) che sporgano dalla sagoma del carretto e che collocate sul carretto superino in altezza i cm. 150 dal livello del suolo.

3. Nel Centro Storico di Venezia, e nelle isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Mazzorbetto, Torcello nonché in piazza Ferretto e in piazzale Candiani a Mestre, per circolare nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, i carretti dedicati al trasporto della biancheria (cosiddetti “roll”) devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza non superiore a cm. 200 dal livello del suolo;
 - b) larghezza non superiore a cm. 90;
 - c) profondità non superiore a cm. 90;
 - d) essere dotati esclusivamente di ruote in gomma piena o con camera d’aria;
 - e) essere in buono stato di manutenzione, dotati di tutte le gommature previste, non arrugginiti e puliti;
 - f) essere dotati di targhetta con l’indicazione della ragione giuridica o del nominativo del proprietario, dell’indirizzo della sede sociale o della residenza del proprietario e un recapito telefonico;
 - g) essere manovrati in maniera da non produrre rumore derivante dalle strutture dei carrelli stessi o per contratto tra essi.
4. Nell’insula di Piazzale Roma e in quella della stazione ferroviaria di Santa Lucia lo stazionamento dei carretti adibiti al servizio del trasporto può avvenire esclusivamente degli appositi stalli di sosta individuati con provvedimento della Giunta Comunale.
5. Nel Centro Storico di Venezia, e nelle isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Mazzorbetto, Torcello nonché in piazza Ferretto e in piazzale Candiani a Mestre, per circolare nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, i mezzi adibiti alla movimentazione di pallet, pedane e bancali, comunemente chiamati “transpallet”, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) massa massima ammessa a pieno carico non superiore ai 600 kg e 350 kg per la Piazza San Marco e l’intera Area Marciana;
 - b) essere manovrati manualmente o mediante l’utilizzo di un motore elettrico;
 - c) essere dotati esclusivamente di ruote in gomma piena o con camera d’aria;
 - d) essere in buono stato di manutenzione, dotati di tutte le gommature previste, non arrugginiti e puliti;
 - e) essere dotati di targhetta con l’indicazione della ragione giuridica o del nominativo del proprietario, dell’indirizzo della sede sociale o della residenza del proprietario e un recapito telefonico.
6. È vietata la circolazione dei carretti di qualsiasi tipo e larghezza lungo i sottoportici delle procuratie vecchie e nuove della piazza San Marco e del ponte della Costituzione.
7. La circolazione dei mezzi di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4 è consentita nel Centro Storico di Venezia, e nelle isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Mazzorbetto, Torcello nonché in piazza Ferretto e in piazzale Candiani a Mestre, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 20.00.
8. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 7, la circolazione dei mezzi di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4 è consentita esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle

ore 14.00 alle ore 16.00 nelle seguenti località del Centro Storico di Venezia:

- a) piazza, piazzetta e molo San Marco;
 - b) piazzetta dei leoni;
 - c) calle larga San Marco;
 - d) calle e ponte della Canonica;
 - e) fondamenta e rughetta S. Apollonia;
 - f) tutte le Mercerie;
 - g) sottoportico e calle delle Acque
 - h) Spadaria;
 - i) calle dei Specchieri;
 - j) campo San Zulian;
 - k) calle degli Stagneri;
 - l) calle della Bissa;
 - m) calle del fontego dei Tedeschi e ponte dell'Olio;
 - n) calle e ponte del Lovo;
 - o) calle Bembo;
 - p) calle dei Fabbri;
 - q) fondamenta Goldoni e fondamenta Orseolo
 - r) Frezzeria;
 - s) calle, ponte e ramo dei Fuseri;
 - t) calle de la Mandola e de la Cortesia;
 - u) salizada S. Giovanni Grisostomo.
9. In piazza San Marco, in piazzetta San Marco, nel molo di San Marco e in piazzetta dei Leoni il trasporto di materiali edili di qualsiasi natura nonché dei materiali per la realizzazione di palchi e strutture similari oltre che di macchine e/o attrezzature particolarmente pesanti può avvenire solo tra le ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, eventualmente ponendo in essere accorgimenti atti a ripartire il peso onde non si superi mai i 350 kg a metro quadro.
10. Chiunque conduca sulle aree pubbliche e aperte al pubblico i mezzi di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4 deve procedere con la massima cautela, lentamente, ed avendo cura di evitare qualsivoglia danno a persone e cose; in ogni caso deve dare la precedenza alle carrozzine e/o passeggeri trasportanti minori ovvero alle carrozzine anche a motore trasportanti persone diversamente abili.
11. E' vietato lasciare incustoditi sulle aree pubbliche e aperte al pubblico i mezzi di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4, per un raggio di metri dieci dalle scalinate dei ponti, dalle stazioni ferroviarie e da tutte le fermate del trasporto pubblico locale di linea e non di linea nonché assicurarli con catene e lucchetti (o attrezzature similari) a ringhiere, cancellate e paletti parapetonali.
12. È vietato far sostare sulle aree pubbliche e aperte al pubblico i mezzi di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4 dalle ore 23.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.
13. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa

pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. Qualora vengano accertate violazioni al comma 1, 3, e 4, l'agente accertatore provvede al sequestro cautelare del mezzo finalizzato alla sua confisca.
15. Qualora vengano accertate violazioni al comma 10 l'agente accertatore provvede a far rimuovere il carretto e a farlo custodire in un deposito comunale.
16. Qualora la violazione dei divieti previsti dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, per la circolazione pedonale e/o veicolare, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Art. 43

(Trasporto di oggetti pesanti o voluminosi)

1. In tutto il territorio comunale il trasporto manuale di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere effettuato con tutte le idonee cautele e secondo le migliori tecniche conosciute.
2. Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti, e simili devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Gli oggetti rigidi come tubi, aste, scale qualora superino la lunghezza di cm. 300 devono essere trasportati orizzontalmente e venir sorretti da almeno due persone.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 44

(Circolazione e trasporto di animali pericolosi)

1. In tutto il territorio comunale è vietata la circolazione e il trasporto di animali pericolosi per qualsivoglia ragione se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa

pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 45
(Rotture di vetri)

1. È vietato rompere vetri sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. Non è punibile colui che causa la rottura accidentale di un vetro sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, ma è tenuto a raccogliere immediatamente i frammenti di vetro prodottosi per non mettere in pericolo la sicurezza di chi circola nell'area.
3. La violazione del divieto contenuto nel comma 1 presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediata pulizia dell'area interessata alla rottura dei vetri da parte del contravventore fissando un tempo congruo per l'effettuazione della pulizia trascorso il quale provvederà l'Amministrazione Comunale mettendo i relativi oneri a carico del contravventore stesso.

Art. 46
(Lavori stradali)

1. I soggetti titolari delle reti dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica, fognature, gas, telefonia e fibra ottica) e i loro concessionari e appaltatori qualora debbano intervenire sulle reti collocate sul sottosuolo per motivi di manutenzione anche urgente delle reti o per il loro potenziamento ovvero per effettuare allacciamenti ad unità immobiliari per la fornitura di servizi manomettendo la pavimentazione stradale hanno l'obbligo di delimitare gli scavi e gli altri lavori intrapresi con transenne di colore bianco e rosso; devono, inoltre, presegnalare l'ostacolo con adeguata segnaletica conforme al Codice della Strada.
2. Chi esegue i lavori deve avere cura di non danneggiare gli impianti degli altri sottoservizi presenti nell'area; qualora ciò succedesse deve sospendere immediatamente i lavori in essere e darne immediata notizia, al Comando della Polizia Locale, al Comando dei Vigili del Fuoco e al soggetto proprietario della rete danneggiata.
3. Qualora per la durata e la tipologia dei lavori si rendesse necessaria la temporanea sospensione degli stessi e la copertura degli scavi, chi ha eseguito i lavori deve procedere mediante il posizionamento di idonea copertura rapportata alla tipologia degli utilizzatori dell'area pubblica o aperta al pubblico interessata:
 - a) qualora si tratti di una strada aperta al traffico veicolare lo scavo deve essere coperto con una lastra d'acciaio di spessore idoneo a sostenere il peso di un veicolo pesante in transito, e deve essere installata adeguata segnaletica, non solo di cantiere ma anche di preavviso, collocata a idonea distanza dagli scavi coperti;
 - b) qualora si tratti di un area aperta al solo traffico pedonale lo scavo può essere

coperto mediante tavolati di idoneo spessore, dipinti a strisce bianche e rosse, con il piano di calpestio raccordato alla pavimentazione e privo di ostacoli.

4. Qualora la tipologia dei lavori rendesse necessario il mantenimento di scavi, depositi di materiali, palchi, cavalletti e steccati sulla strada, chi ha eseguito i lavori deve provvedere alla collocazione oltre che dell'idonea segnaletica anche di fanali a luce rossa in modo che gli ostacoli siano visibili durante la notte, o anche di giorno in caso di scarsa visibilità, a sufficiente distanza nonché a mantenerli costantemente efficienti.
5. Se i lavori richiedono la manomissione di pavimentazione di masegni di trachite, chi esegue i lavori deve numerarli prima dell'asporto, custodirli in luogo sicuro e riposizionarli al termine dei lavori nell'ordine di come sono stati rimossi e numerati ovvero in caso di sospensione dei lavori superiori ai 10 giorni; in ogni caso i masegni in trachite non possono in nessun caso essere sostituiti anche temporaneamente con gettate di materiale cementizio o similare.
6. I lavori di ripavimentazione devono essere eseguiti, secondo le indicazioni del competente Ufficio Tecnico Comunale e, se previsto, dalla "Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna", a regola d'arte e secondo le migliori tecniche conosciute.
7. Le stesse regole di cui ai commi precedenti si applicano ai lavori per la manutenzione degli scarichi e delle caditoie, per la realizzazione di fosse settiche e similari ovvero per la manutenzione della pavimentazione stradale in trachite, porfido o altri materiali pregiati.
8. Qualora i lavori di cui ai commi precedenti richiedano la chiusura di strade o ponti, chi esegue i lavori deve provvedere, in accordo con il Settore Viabilità del Comune di Venezia e il Comando della Polizia Locale, alla collocazione di adeguata segnaletica per indicare i percorsi alternativi; in caso di chiusure di strade l'onere del personale della Polizia Locale necessario a garantire la sicurezza delle deviazioni è a carico della ditta esecutrice.
9. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 8 l'accertatore ordina a chi esegue i lavori l'immediata messa in sicurezza del cantiere, e qualora permanesse l'inadempienza provvede l'Amministrazione Comunale con oneri a carico di chi ha eseguito i lavori.
11. Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 5 e 6 l'accertatore ordina a chi esegue i lavori di provvedere all'immediata ripavimentazione secondo le prescrizioni delle competenti autorità fissando un congruo termine per la loro esecuzione; nel caso di ulteriore inadempienza provvede l'Amministrazione Comunale con oneri a carico di chi ha eseguito i lavori.

Art. 47
(Lavori rumorosi)

1. In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricettive, ospedali, case di cura e residenze per anziani l'uso di martelli pneumatici e di ogni altra apparecchiatura similare azionata meccanicamente ovvero di escavatori, ruspe e di ogni altra macchina operatrice azionata da motore a scoppio nonché l'uso di generatori elettrici oltre ad ogni altra attrezzatura che provochi rumori e vibrazioni è consentito nei soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle 20.00.
2. È vietato far uso di macchine operatrici e di altre attrezzature azionate da motore a scoppio sprovviste di un efficiente dispositivo silenziatore.
3. In caso di comprovata necessità e di pubblico interesse l'Autorità Comunale può autorizzare l'uso delle macchine operatrici e delle altre apparecchiature / attrezzature previste dal comma 1 in orari e giorni diversi da quelli previsti nel presente articolo.
4. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle zone che secondo il vigente strumento urbanistico sono destinate ad attività industriali e/o artigianali.
5. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata sospensione dell'utilizzo delle attrezzature che contravvengono i divieti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 48
(Lavori di giardinaggio)

1. In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricettive, ospedali, case di cura e residenze per anziani è consentito fare lavori di giardinaggio tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20.00.
2. È vietato far uso di macchine taglia erba, di trattorini e di ogni altra attrezzatura azionata da motore elettrico o termico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata sospensione dei lavori svolti fuori dagli orari previsti dai commi 1 e 2.

Art. 49
(Cautele obbligatorie in occasione di lavori)

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori e i decoratori, nonché gli operai in genere,

quando lavorano in un'area pubblica o aperta al pubblico o nelle loro immediate adiacenze, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o liquidi possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

2. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri od altri oggetti prospicienti un'area pubblica o aperta al pubblico, ed ogni altro manufatto, quando sono dipinti o verniciati di fresco, devono essere adeguatamente segnalati o riparati.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 50 **(Apertura di botole e chiusini)**

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Chiunque, provvisto dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sollevi od apra caditoie, chiusini, botole o pozzetti deve adottare le adeguate cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone, posizionare la necessaria segnaletica conforme al Codice della Strada nonché eventuali fanali a luce rossa in modo che le insidie siano visibili, durante la notte o anche di giorno in caso di scarsa visibilità, a sufficiente distanza nonché a mantenerli costantemente efficienti.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 l'accertatore ordina a chi esegue i lavori di provvedere al ripristino dei luoghi ovvero al posizionamento dell'idonea segnaletica.

Art. 51 **(Protezione di pozzi, cisterne e di ogni altro scavo)**

1. I pozzi e le cisterne devono essere provviste, a cura dei proprietari e di coloro che li gestiscono, di bocche e di sponde munite di idoneo parapetto, chiusura o di ogni altro riparo atto ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, ovunque collocati, devono essere adeguatamente segnalati e delimitati con apposite barriere atte ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 l'accertatore ordina al proprietario, al gestore ovvero a chi esegue i lavori di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza ovvero al posizionamento dell'ideale segnaletica.

Art. 52

(Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento)

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. Gli impianti di cui al comma precedente anche se realizzati su aree private debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru nei momenti di inattività debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento e senza alcun carico agganciato che durante il movimento del braccio possa insistere verticalmente su aree pubbliche o private confinanti.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 l'accertatore ordina a chi esegue i lavori di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza nonché al posizionamento dell'ideale segnaletica di pericolo.

Art. 53

(Carichi sospesi)

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale nei casi di assoluta necessità in relazione dei lavori da eseguire e al luogo ove sono eseguiti.
3. Nell'autorizzare la movimentazione di carichi sospesi l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'adozione di particolari cautele, la realizzazione di ponteggi protettivi il transito di persone e veicoli, ovvero limitazioni orarie.

4. Le prescrizioni dei commi precedenti non si applicano alle mere operazioni di carico / scarico merci dall'imbarcazione ai carrelli qualora tali operazioni siano svolte sui pontili dedicati o sulle rive pubbliche e le gru siano installate sulle imbarcazioni da cui si scarica la merce. Gli addetti alla movimentazione delle merci dovranno adottare tutte le cautele necessarie affinché le predette operazioni avvengano con la massima sicurezza.
5. La movimentazione di carichi sprovvista dell'autorizzazione del comma 1 ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'agente accertatore dispone la sospensione delle movimentazioni sprovviste di autorizzazione ovvero che non rispettino le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 54
(Recinzioni)

1. Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di m. 2,30.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'agente accertatore dispone l'immediata rimozione delle recinzioni difformi alle prescrizioni di cui al comma 1, stabilendo un congruo tempo per l'esecuzione dei lavori da parte del contravventore; in caso di ulteriore inadempienza provvede l'Amministrazione Comunale a spese dello stesso.

Art. 55
(Rovino di parti od accessori di fabbricati)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 677 del codice penale, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni. Particolare diligenza deve essere rivolta, anche mediante ispezioni periodiche, alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie o degli intonaci.
2. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale per il tramite della Centrale Operativa Trasmissioni e Videosorveglianza del Comando di Polizia Locale.

3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'agente accertatore intimerà al trasgressore l'adozione di immediate misure volte a preservare la pubblica incolumità.

Art. 56

(Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati)

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su aree private di uso comune.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore dispone l'immediata rimozione degli ornamenti pericolosi.

Art. 57

(Mestieri girovagli)

1. È vietato esercitare nel territorio comunale i mestieri girovagli quale il fotografo, l'arrotino o il lustra scarpe, senza l'autorizzazione del Comune ovvero non rispettando quanto prescritto nell'autorizzazione o negli specifici regolamenti di settore.
2. È vietata qualsiasi attività che si svolga su suolo pubblico diversa da quelle previste dal comma 3 dell'art.13 del Regolamento per la disciplina delle attività artistiche, che sia espressione o meno di capacità artistica e che possa suscitare l'ammirazione o l'interesse del pubblico con la finalità della raccolta di denaro.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per le violazioni del precedente comma 2 l'accertatore provvede, inoltre, al sequestro finalizzato alla confisca del danaro eventualmente raccolto e dei mezzi e strumenti utilizzati per commettere l'illecito.
5. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 2 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, con ordine scritto e motivato

ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Art. 58
(Accaparramento di clienti)

1. È vietato ai titolari e a tutto il personale addetto, comunque denominato, dei caffè, dei ristoranti, degli alberghi e di ogni altra attività ricettiva, degli esercizi commerciali e di ogni altra struttura produttiva, invitare, con qualunque forma e mezzo, le persone che transitano davanti alle predette attività ad entrarvi.
2. È, altresì, vietato ai gondolieri, ai sandolisti e al personale addetto ai servizi di trasporto persone, di linea e non di linea, invitare insistentemente le persone che transitano sulla pubblica via ad utilizzare i propri servizi.
3. È, inoltre, vietato ai gondolieri, ai sandolisti e al personale addetto ai servizi di trasporto persone, che hanno tariffe approvate dalle pubbliche autorità, offrire servizi a tariffe maggiorate rispetto a quelle approvate.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso che i contravventori si rendano responsabili, nel ambito di un triennio, di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione alla terza. La sanzione accessoria sarà applicate dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 59
(Installazione di cavi elettrici)

1. I cavi per l'adduzione dell'energia elettrica, in via precaria o provvisoria nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, possono essere installati previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. I cavi installati a terra devono essere protetti da appositi cavidotti proteggi filo.
3. I cavi aerei devono essere collocati ad almeno cm. 300 dal suolo nelle aree pedonali e ad almeno cm. 500 dal suolo nelle aree aperte alla circolazione veicolare.
4. Le installazioni di cui ai commi precedenti debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.
5. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa

pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore dispone l'immediata rimozione dei cavi installati in modo difforme dalle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale o non rispettosi delle prescrizioni previste dal presente articolo.

Art. 60
(Accensione di fuochi e di artifici pirotecnici)

1. Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura.
3. Fuori dai centri abitati nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno è consentito bruciare piccoli cumuli di materiale vegetale alle seguenti condizioni:
 - a) che il fuoco venga acceso all'interno dei terreni ove è stato prodotto il materiale vegetale;
 - b) che venga bruciata giornalmente una quantità di materiale vegetale non superiore ai tre steri per ettaro posseduto o coltivato;
 - c) che il fuoco non generi fumo che invada aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - d) che il fuoco non venga acceso a meno di 100 metri da case, boschi, siepi o cumuli di materiale infiammabile;
 - e) che chi ha acceso il fuoco presenzi al suo evolversi fino al suo completo spegnimento, coadiuvato, se necessario, da un adeguato numero di persone esperte nella gestione dei fuochi.
4. In deroga ai divieti di cui ai commi precedenti è consentito nelle giornate del 5 e del 6 gennaio di ogni anno accendere, anche all'interno dei centri abitati, i falò di materiale vegetale collegati alla tradizione del "Panevin" alle seguenti condizioni:
 - a) che chi organizza chieda autorizzazione al Comando della Polizia Locale almeno 20 giorni prima la data dell'evento tradizionale;
 - b) che il fuoco venga acceso all'interno di un'area di adeguata dimensione per consentire ai partecipanti previsti di assistervi nella massima sicurezza;
 - c) che venga bruciata nel falò una quantità di materiale vegetale non superiore ai tre steri;
 - d) che chi ha organizzato il falò presenzi all'evolversi del fuoco fino al suo completo spegnimento, coadiuvato, se necessario, da un adeguato numero di persone esperte nella gestione dei fuochi munite di adeguato presidio antincendio;
 - e) che qualora il falò venga acceso all'interno di una piazza pavimentata siano adottate misure per impedire che il fuoco sia a contatto diretto e danneggi la pavimentazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all'accensione dei fuochi per la realizzazione di barbecue sempre che il fumo prodotto durante la cottura non provochi danno o molestie al vicinato .
6. Il divieto di cui al comma 2 non si applica all'accensione dei fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..
7. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore dispone l'immediato spegnimento dei fuochi accesi in modo difforme alle norme del presente articolo e la cessazione dello sparo di artifici pirotecnici vietati.
8. Per le violazioni del precedente comma 2 l'accertatore provvede, inoltre, al sequestro finalizzato alla confisca degli artifici pirotecnici detenuti dal contravventore e non ancora esplosi che saranno smaltiti secondo le modalità di legge.

Art. 61

(Detenzione e deposito di materie infiammabili)

1. È vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio e comunque fatto salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi.
2. L'Autorità Comunale, con propria apposita ordinanza, per ragioni di sicurezza e igiene, può vietare o stabilire limitazioni alla detenzione di materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili anche in luoghi privati.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore provvede, con l'eventuale ausilio di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali infiammabili detenuti dal contravventore in violazione delle norme del presente articolo.

Art. 62

(Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni)

1. È vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi, gas e altre sostanze infiammabili al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati.
2. È, inoltre, vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, far uso di fiamme o

accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze.

3. È, altresì, vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi e loro residui, nonché stazionare con veicoli o natanti, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone.
4. È, in fine, vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.
5. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti pericolosi e la rimozione a proprio carico degli effetti derivanti dai suddetti comportamenti pericolosi.

Art. 63

(Emissioni di esalazioni, fumi e polvere)

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico nonché quanto disposto dall'art. 674 del codice penale, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia alle persone ed agli animali.
2. È fatto obbligo a tutti coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, di svolgere le predette attività in modo di minimizzare i rischi di arrecare danno o molestia alle persone ed agli animali nonché ogni cautela possibile per evitare gli inconvenienti, secondo le migliori tecniche conosciute.
3. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti pericolosi.

Art. 64

(Utilizzo delle fontane)

1. Oltre a quanto disposto dall'art. 31, comma 2, è vietato l'utilizzo dell'acqua pubblica delle fontane per usi diversi dal dissetarsi o sciacquarsi le mani.
2. È consentito altresì l'utilizzo dell'acqua pubblica delle fontane per abbeverare gli animali

e per annaffiare le piante presenti sulla pubblica via con utilizzo di recipienti, quali secchi, annaffiatori. Non è consentito l'uso di tubi da giardino.

3. È vietato danneggiare o rendere non fruibili ostruendone le bocchette le fontane pubbliche.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.

TITOLO V° **(SICUREZZA URBANA)**

Capo I° **(Vivibilità dei Centri Abitati)**

Art. 65 **(Disturbo della quiete e del riposo)**

1. È vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati dalle ore 23.01 alle ore 8.00 nonché dalle ore 12.00 alle 15.00.
2. Nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di elettrodomestici quali lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, aspirapolvere è consentito ad ogni ora del giorno e della notte a condizione che gli eventuali rumori o vibrazioni non arrechino disturbo al vicinato.
3. Parimenti nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi riproduttori di musica e/o immagini quali radio, televisori, fonografi, riproduttori di compact disc, computer, etc., anche non amplificati, deve avvenire avendo cura di non arrecare disturbo o molestia al vicinato.
4. È vietato l'uso di amplificatori sonori collocati all'esterno degli edifici ovvero collocati all'interno di fabbricati in cui le porte, le finestre o le vetrine siano prive di serramenti e/o i serramenti siano spalancati e gli amplificatori orientati verso l'esterno.
5. Il divieto di cui al comma precedente si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il cui titolo abilitativo preveda anche l'intrattenimento.
6. Il divieto di cui al comma 4 non si applica in occasione di pubbliche manifestazioni autorizzate dall'Autorità Comunale.
7. È vietato l'uso di apparecchi sonori, anche se portatili, all'interno dei mezzi di trasporto pubblico locale terrestre e/o acqueo, in prossimità di chiese, scuole, ospedali, case di cura o case di ricovero per anziani.
8. In piazza San Marco compreso sotto le procuratie e l'ala napoleonica, in piazzetta San Marco, in piazzetta dei Leoni, in piazza Ferretto e in via Palazzo è vietato l'utilizzo di apparecchi riproduttori di musica salvo che chi ne fa uso non utilizzi delle cuffie così che il suono non sia udibile da terzi.
9. In piazza San Marco compreso sotto le procuratie e l'ala napoleonica, in piazzetta San Marco, in piazzetta dei Leoni, in piazza Ferretto e in via Palazzo è altresì vietato l'utilizzo di strumenti musicali anche non amplificati nonché l'esecuzione di canti o balli.
10. Il divieto di cui al precedente comma 9 non si applica alle orchestre dei caffè storici, alle cerimonie civili e religiose ed alle manifestazioni e agli spettacoli autorizzati

dall'Amministrazione Comunale.

11. I divieti di cui al comma 1 sono posticipati dalle ore 23.01 alle ore 04.00 la notte del 1° gennaio e la terza domenica di luglio.
12. La Giunta Comunale con proprio provvedimento, in occasione di particolari eventi o manifestazioni di pubblico interesse può autorizzare deroghe agli orari di cui al comma 1 in alcune parti del territorio comunale nonché consentire alla deroga ai limiti delle immissioni acustiche di cui all'articolo 6, comma primo, lettera h), della legge n. 447/1995.
13. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.
14. Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 66

(Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree)

1. Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati all'interno di dette aree.
2. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, su conforme parere della Giunta Comunale che individua esattamente la delimitazione dei siti e i contenuti puntuali delle limitazioni; le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.
3. La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.

4. Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande, artigiani del settore alimentare ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 67

(Altre limitazioni alle attività svolte dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all'interno di particolari aree)

1. Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, le limitazioni stabilite ai sensi dell'articolo precedente possono essere precedute da riduzioni agli orari di fruizione dei plateatici, con obbligo di non utilizzo degli stessi da parte dei concessionari.
2. Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potrà essere vietata qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico, compresi nei plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo oltreché l'impiego di impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione della musica.
3. Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potrà essere inoltre vietato, all'interno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l'impiego di impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione della musica.
4. Le limitazioni di cui ai commi precedenti sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, su conforme parere della Giunta Comunale che ne individua esattamente la delimitazione dei siti e i contenuti puntuali delle limitazioni; le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.
5. La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.
6. Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con

somministrazione non assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 68

(Limitazioni agli orari di apertura di singoli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande)

1. Agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti i cui avventori tengano comportamenti quali stazionare all'esterno dei locali dando origine ad assembramenti, consumare bevande alcoliche sulla pubblica via in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti o i cui comportamenti non siano adeguati alle comuni regole di vita civile o che siano comunque idonei a compromettere il senso di sicurezza delle persone residenti e/o transanti, possono essere poste limitazioni agli orari di apertura.
2. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, su conforme parere della Giunta Comunale che individua esattamente i contenuti puntuali delle limitazioni; le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno.
3. La violazione delle limitazioni stabilite ai sensi del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore ordina, inoltre, al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.
4. Nel caso che i contravventori, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 69

(Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici)

1. I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio per la sicurezza urbana costituendo luogo di ritrovo e/o temporanea dimora di spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti, soggetti senza fissa dimora, soggetti dediti all'ubriachezza abituale, etc., hanno l'obbligo, qualora invitati formalmente per iscritto dall'Autorità Comunale a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo dell'anti intrusione di tali aree ed edifici, e devono ottemperarvi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prorogabili a domanda di altri 15 giorni.

2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 70

(Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici)

1. I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio igienico sanitario hanno l'obbligo, qualora invitati formalmente per iscritto dall'Autorità Comunale, a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo indicato e devono ottemperarvi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prorogabili a domanda di altri 15 giorni.
2. Nel caso di inadempienza il Sindaco provvede con propria ordinanza, quale rappresentante della comunità, fissando un ulteriore termine a provvedere e stabilendo, nel caso di ulteriore inadempienza l'esecuzione coattiva dei lavori di messa in sicurezza con spese a carico del proprietario.
3. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 71

(Intralcio alla viabilità)

1. Sui percorsi di intenso e medio flusso pedonale del Centro Storico di Venezia, così come identificati dalla deliberazione della Giunta Comunale 4 aprile 2014, n. 151 e sue successive integrazioni e modificazioni, nel raggio di 200 metri dalle piazze, dai parcheggi, dalle intersezioni stradali disciplinate da lanterna semaforica e fatte salve le norme del Codice della Strada, è vietato sostare senza motivazione, provocando intralcio alla circolazione, con comportamenti quali la mendicizia su aree pubbliche o accessibili al pubblico.
2. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'agente accertatore, qualora l'intralcio sia finalizzato alla raccolta non autorizzata di danaro o altre utilità, applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca del danaro che costituisce prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare.
4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore

ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Art. 71-bis
(Gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori)

1. Nel Centro Storico di Venezia, e nelle isole di Murano, Burano e Torcello, per ragioni di vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e di mobilità pedonale in relazione alla previsione degli artt. 8 e 9 della Legge n. 48 del 18.4.2017, il numero massimo di componenti di gruppi di visitatori accompagnati da guide turistiche, accompagnatori o altri soggetti comunque individuati come riferimento della visita per il gruppo, non può superare le 25 unità. Non rientrano nel conteggio delle 25 unità i bambini fino ai due anni di età. Tale limitazione non si applica al gruppo composto da studenti, di ogni ordine e grado, in viaggio o visita di istruzione. Tale limitazione non si applica altresì alle mere operazioni di imbarco e sbarco da mezzi terrestri o nautici e alle informazioni fornite a bordo dei mezzi stessi.
2. Nel caso in cui il gruppo di visitatori sia composto da più di 10 persone, è fatto obbligo dell'uso di auricolari per l'ascolto della spiegazione della visita. Tale obbligo non si applica ai gruppi di studenti, di ogni ordine e grado, in viaggio o visita di istruzione.
3. Non è ammesso lo stazionamento del gruppo di visitatori accompagnati in luoghi in cui si arrechi evidente intralcio alla circolazione del flusso pedonale, in particolare sui ponti e sulle rampe di accesso ai ponti medesimi, riservate ai portatori di handicap.
4. Nel caso in cui in uno stesso luogo vi siano più gruppi di visita, è fatto obbligo alla guida e/o all'accompagnatore comunque individuato, successivamente sopraggiunto, di far stazionare il proprio gruppo distanziato dagli altri gruppi ad una distanza tale da non arrecare evidente intralcio alla circolazione del flusso pedonale.
5. E' fatto divieto alla guida turistica e/o all'accompagnatore comunque individuato di utilizzare strumenti di amplificazione vocale di qualsiasi tipo.
6. La violazione delle norme del comma 1 del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 a carico del rappresentante legale della società che ha organizzato la visita e della guida turistica stessa o all'accompagnatore comunque individuato come soggetto referente del gruppo di visita. Qualora, a fronte della violazione contestata, la guida turistica/accompagnatore insista nel reiterare il medesimo comportamento antiggiuridico, verrà comminata una nuova, ulteriore, sanzione amministrativa.
7. La violazione delle norme del comma 2 del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge

24 novembre 1981, n. 689 a carico della guida turistica e/o all'accompagnatore comunque individuato, qualora questi non abbiano fornito gli auricolari al gruppo. Qualora, a fronte della violazione contestata, la guida turistica/accompagnatore insista nel reiterare il medesimo comportamento antigiuridico, verrà comminata una nuova, ulteriore, sanzione amministrativa.

8. La violazione delle norme dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 a carico della guida turistica e/o all'accompagnatore comunque individuato. Qualora, a fronte della violazione contestata, la guida turistica/accompagnatore insista nel reiterare il medesimo comportamento antigiuridico, verrà comminata una nuova, ulteriore, sanzione amministrativa.

Art. 72

(Divieto di campeggio e di accampamento)

1. È vietata, in tutto il territorio comunale, la sosta o il soggiorno occasionale, in forma singola o collettiva, con attrezzature da campeggio, tende, caravan, autocaravan o carri abitazione nonché costituire accampamenti.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai complessi ricettivi all'aperto autorizzati ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale.
3. L'Autorità Comunale può altresì vietare, per ragioni d'igiene e di sicurezza urbana, il deposito e/o l'impianto di tende, caravan, autocaravan o carri abitazione nonché la costituzione di accampamenti anche in aree private.
4. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'agente accertatore ordina inoltre al contravventore l'immediata cessazione del comportamento vietato nonché la rimozione delle attrezzature e dei veicoli.
6. Qualora la violazione del divieto previsto dai commi 1 e 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Capo II*
(Stupefacenti - Atti che aggrediscono il bene giuridico sicurezza urbana)

Art. 73
(Acquisto, ricevimento e consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti)

1. Fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico, acquistare, ricevere, consumare ed esibire per qualsiasi finalità sostanze stupefacenti.
2. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative relative al presente articolo sono destinati a finanziare politiche di prevenzione delle dipendenze ed al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti.
4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Art. 74
(Abbandono di cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti)

1. Fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti.
2. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose abbandonate utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Capo III*
(Prostituzione di strada - Atti che aggrediscono il bene giuridico sicurezza urbana)

Art. 75
(Prostituzione di strada)

1. E' vietato, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che, per l'atteggiamento, per l'abbigliamento o per altre modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali, nonché concordare prestazioni con gli stessi sulla pubblica via. Fatte salve le norme statali, regionali e quanto previsto dall'art. 16 della Costituzione sul diritto alla circolazione delle persone, è vietato lo stazionamento o l'occupazione degli spazi a chiunque ponga in essere azioni quali l'attività di meretricio su strada con condotte in grado di provocare nelle persone l'inibizione alla libera circolazione e impediscano l'accessibilità e la fruizione di tali aree.
2. Il divieto di cui al comma precedente si applica nelle aree pubbliche o aperte al pubblico di particolare tutela così come individuate dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento nonché in altre individuate con provvedimento della Giunta Comunale in ragione dell'evolversi del fenomeno della prostituzione di strada nel territorio comunale.
3. Il divieto previsto dal combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 non si applica a coloro che, per ragioni di servizio, operano nell'ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale nei confronti delle persone che si prostituiscono, nonché a tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Qualora la violazione del divieto previsto dal combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Art. 76
(Prostituzione di strada esercitata mediante utilizzo di camper, roulotte o similari)

1. È vietato, nelle aree di cui al precedente art. 75, comma 2, esercitare il meretricio mediante l'utilizzo di camper, roulotte o veicoli similari.

2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo utilizzato per il compimento dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.

Capo IV*
(Abusivismo commerciale)

Art. 77
(Trasporto di mercanzia in borsoni)

1. È vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore in tutto il territorio comunale, nonché a bordo dei mezzi pubblici. È altresì vietato sostare con i predetti grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori nei pontili del trasporto pubblico locale acquo e nelle fermate del trasporto pubblico locale terrestre.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori ovvero appesa al corpo del trasgressore stesso, oltre ai contenitori medesimi, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Art. 78
(Sosta prolungata con borsoni contenenti mercanzia)

1. È vietata, in tutto il territorio comunale, la sosta prolungata con mercanzia distesa a terra, ovvero appesa al corpo del trasgressore nonché in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori nello stesso luogo od in aree limitrofe distanti non più di 200 metri.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia distesa a terra, ovvero appesa al corpo dello stesso trasgressore nonché contenuta nei grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori, oltre ai

contenitori medesimi, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.

4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Art. 79

(Acquisto di mercanzia da venditori ambulanti itineranti)

1. È vietato, in tutto il territorio comunale, l'acquisto di mercanzia di qualsiasi genere posta in vendita in forma ambulante itinerante qualora la mercanzia stessa sia distesa a terra o appesa al corpo del venditore ovvero contenuta in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori.
2. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'agente accertatore applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca della mercanzia acquistata in violazione del divieto di cui al precedente comma 1, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia.

Capo V*
(Altre misure di sicurezza urbana)

Art. 80
(Sosta all'interno dei parchi pubblici oltre l'orario di chiusura dei cancelli)

1. È vietato, in tutto il territorio comunale, sostare nell'orario di chiusura all'interno dei parchi e dei giardini pubblici integralmente recintati con ringhiere, reti o analoghe infrastrutture di perimetrazione integrale.
2. Gli orari di chiusura dei parchi e dei giardini pubblici sono stabiliti dall'Autorità Comunale e possono essere differenziati sia in base alle stagioni sia in relazione alle eventuali problematiche manifestatesi di sicurezza urbana.
3. Il divieto previsto dal precedente comma 1 non si applica a coloro che, per ragioni di servizio, operano nella gestione e manutenzione dei parchi e dei giardini, ovvero si occupano dell'assistenza di soggetti che presentano situazioni di disagio sociale nonché a tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di soccorso pubblico.
4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e dell'effettiva incidenza sulla fruibilità del parco da parte degli altri cittadini in relazione alle condizioni igienico sanitarie dei luoghi, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Venezia nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi della competente Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità.

Art. 81
(Sovraffollamento delle unità abitative)

1. È vietato, in tutto il territorio comunale, sovraffollare le unità immobiliari ad uso abitativo.
2. È vietato, altresì, sovraffollare le unità immobiliari ad uso abitativo anche temporaneamente dando ospitalità a soggetti estranei al nucleo familiare anche di fatto o all'unione civile.
3. Ai fini del presente articolo le unità immobiliari ad uso abitativo devono essere composte come segue:
 - a) Alloggi monostanza (comprensivo di servizio igienico dotato dei seguenti impianti

igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo) per una o due persone di almeno mq 38;

- b) Alloggi composti da almeno un soggiorno comprensivo di cucina, un servizio igienico (dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo), una camera da letto di superficie minima di mq 14 per due persone) e di superficie minima complessiva di mq 38 per due persone;
- c) Alloggi composti da almeno un soggiorno comprensivo di cucina, un servizio igienico (dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo), camere da letto (superficie minima 9 mq per una persona e 14 per due persone) e di superficie minima di mq 42 per tre persone;
- d) Alloggi composti da almeno un soggiorno comprensivo di cucina, un servizio igienico (dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo), camere da letto (superficie minima 9 mq per una persona e 14 per due persone) e di superficie minima di mq 56 per quattro persone;
- e) Alloggi composti da almeno un soggiorno comprensivo di cucina, un servizio igienico (dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo), camere da letto (superficie minima 9 mq per una persona e 14 per due persone) e di superficie minima di mq 66 per cinque persone;
- f) Alloggi composti da almeno un soggiorno comprensivo di cucina, un servizio igienico (dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo), camere da letto (superficie minima 9 mq per una persona e 14 per due persone) e di superficie minima di mq 76 per sei persone;
- g) Alloggi composti da almeno un soggiorno comprensivo di cucina, un servizio igienico (dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo), camere da letto (superficie minima 9 mq per una persona e 14 per due persone) e di superficie minima di mq 86 per sette persone;
- h) Alloggi composti da almeno un soggiorno comprensivo di cucina, un servizio igienico (dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo), camere da letto (superficie minima 9 mq per una persona e 14 per due persone) e di superficie minima di mq 96 per otto persone;
- i) Alloggi composti da almeno un soggiorno comprensivo di cucina, un servizio igienico (dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo), camere da letto (superficie minima 9 mq per una persona e 14 per due persone) e di superficie minima di mq 106 per nove persone;
- j) Alloggi composti da almeno un soggiorno comprensivo di cucina, un servizio igienico (dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo), camere da letto (superficie minima 9 mq per una persona e 14 per due persone) e di superficie minima di mq 116 per dieci persone;
- k) Alloggi composti da almeno un soggiorno comprensivo di cucina, due servizi igienici (dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo), camere da letto (superficie minima 9 mq per una persona e 14 per due persone) e di superficie minima di mq 126 per undici persone con un incremento di 10 mq per ogni persona in più; i servizi igienici devono essere al minimo di un servizio ogni 10 abitanti.

4. Ai fini del presente articolo le unità immobiliari ad uso abitativo si considerano in

sovraffollamento se considerando tutta la superficie dell'unità stessa destinata a camere da letto, soggiorno, cucina e servizi igienici ed escludendo quindi tutti gli altri usi di servizio / accessori, si superano i seguenti rapporti:

- a) Alloggi monostanza di almeno 38 mq (ma inferiore a 42): 3 o più persone;
- b) Alloggi con superficie compresa tra i 42 e i 55 mq: 4 o più persone;
- c) Alloggi con superficie compresa tra i 56 e i 65 mq: 6 o più persone;
- d) Alloggi con superficie compresa tra i 66 e i 75 mq: 7 o più persone;
- e) Alloggi con superficie compresa tra i 76 e i 85 mq: 9 o più persone;
- f) Alloggi con superficie compresa tra i 86 e i 95 mq: 10 o più persone;
- g) Alloggi con superficie compresa tra i 96 e i 105 mq: 12 o più persone;
- h) Alloggi con superficie compresa tra i 106 e i 115 mq: 13 o più persone;
- i) Alloggi con superficie compresa tra i 116 e i 125 mq: 15 o più persone;
- j) Alloggi con superficie compresa tra i 126 e i 135 mq: 16 o più persone;
- k) Alloggi con superficie compresa tra i 136 e i 145 mq: 18 o più persone;
- l) Alloggi con superficie compresa tra i 146 e i 155 mq: 19 o più persone;
- m) Alloggi con superficie compresa tra i 156 e i 165 mq: 21 o più persone;
- n) Alloggi con superficie compresa tra i 166 e i 175 mq: 22 o più persone;
- o) Alloggi con superficie compresa tra i 176 e i 185 mq: 24 o più persone;
- p) Alloggi con superficie compresa tra i 186 e i 195 mq: 25 o più persone;
- q) Alloggi con superficie compresa tra i 196 e i 205 mq: 27 o più persone;
- r) Alloggi con superficie compresa tra i 206 e i 215 mq: 28 o più persone;
- s) Alloggi con superficie compresa tra i 216 e i 225 mq: 30 o più persone;
- t) Alloggi con superficie compresa tra i 226 e i 235 mq: 31 o più persone;
- u) Alloggi con superficie compresa tra i 236 e i 245 mq: 33 o più persone;
- v) Alloggi con superficie compresa tra i 246 e i 255 mq: 34 o più persone;
- w) Alloggi con superficie compresa tra i 256 e i 265 mq: 36 o più persone;
- x) Alloggi con superficie compresa tra i 266 e i 275 mq: 37 o più persone;
- y) Alloggi con superficie compresa tra i 276 e i 285 mq: 39 o più persone;
- z) Alloggi con superficie compresa tra i 286 e i 295 mq: 40 o più persone;
- aa) Alloggi con superficie compresa tra i 296 e i 305 mq: 42 o più persone;
- bb) Alloggi con superficie compresa tra i 306 e i 315 mq: 43 o più persone;
- cc) Alloggi con superficie compresa tra i 316 e i 325 mq: 45 o più persone;
- dd) Alloggi con superficie superiore ai 326 mq : 46 persone più una persona in più ogni incremento di 10 mq.

5. Non concorrono al sovraffollamento il permanere di residenti nell'ambito di un nucleo familiare anche di fatto o di una unione civile oltre limiti di cui al comma 3 ma entro i limiti del comma 4.

6. Non costituisce sovraffollamento la presenza, in aggiunta al nucleo familiare anche di fatto o all'unione civile, di un familiare entro il secondo grado parentela purché anagraficamente residente / domiciliato ovvero l'unità aggiuntiva di personale qualificato all'assistenza infermieristica al servizio dei residenti nell'immobile anche se organizzato e funzionale ad un regime assistenziale di tipo condominiale.
7. Fatte salve le sanzioni previste da leggi speciali, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 per ogni persona in soprannumero, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nel caso di accertato sovraffollamento l'agente accertatore diffida, con ordine scritto e motivato, il trasgressore a ripristinare entro un termine non superiore ai 7 giorni le condizioni igieniche dell'alloggio entro i parametri indicati dal comma 3.
9. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, l'agente accertatore notizia senza indugio del sovraffollamento l'Autorità Comunale che, con propria ordinanza emessa quale rappresentante della comunità, dispone lo sgombero delle persone e di quanto strumentale a continuare l'illecito comportamento (es. letti e complementi relativi e vari), ordinando, altresì, l'apposizione dei sigilli dell'unità abitativa. L'ordinanza viene eseguita previa notifica a colui che ha la materiale disponibilità dell'immobile e contestualmente, se possibile, ed in ogni caso successivamente, anche al proprietario od al titolare di un diritto reale sull'immobile.
10. Nel caso accerti la reiterazione nell'ultimo biennio del comportamento vietato dai commi 1 e 2, l'agente accertatore notizia senza indugio del sovraffollamento l'Autorità Comunale che, con propria ordinanza emessa quale rappresentante della comunità, dispone immediatamente lo sgombero delle persone e di quanto strumentale a continuare l'illecito comportamento (es. letti e complementi relativi e vari), ed ordina, altresì, l'apposizione dei sigilli dell'unità abitativa.
11. La rimozione dei sigilli ed il conseguente riuso dell'immobile potrà avvenire solo a seguito di istanza - da inoltrarsi all'Amministrazione Comunale - del proprietario dell'immobile ed in esito a sopralluogo sul posto per accertare le reali condizioni dell'immobile. Il sopralluogo è eseguito dagli uffici comunali competenti in materia di sicurezza ed igiene.

Art. 82

(Sicurezza negli immobili di edilizia residenziale pubblica)

1. È vietato adibire unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica ad attività lavorative con attrezzature e macchinari.
2. È altresì vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari, qualsiasi sia la proprietà dell'unità immobiliare.
3. Negli immobili di edilizia residenziale pubblica è vietato ospitare soggetti non autorizzati dagli Enti proprietari.

4. La Polizia Locale esercita la vigilanza sul corretto uso e la titolarità degli occupanti degli immobili di edilizia residenziale pubblica, acquisendo ove necessario l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria.
5. È vietato impedire, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa nonché, in presenza dell'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, all'interno delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica.
6. La violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel caso di violazioni dei commi 1 e 2 è sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.